

XVII legislatura

## PARTITI POLITICI

### Note sull'A.S. n. 2439

"Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica"

marzo 2017  
n. 468



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla  
cultura



SERVIZIO STUDI  
TEL. 066706-2451  
[studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it)

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

# **PARTITI POLITICI**

## **Note sull'A.S. n. 2439**

"Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica"

marzo 2017  
n. 468

a cura di: L. Borsi  
ha collaborato: S. Bonanni



## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	7
 <b>SCHEDE DI LETTURA</b>	
<b>Articolo 1</b> <i>(Finalità)</i> .....	9
<b>Articolo 2</b> <i>(Norme in materia di partecipazione politica)</i> .....	11
<b>Articolo 3</b> <i>(Norme di trasparenza in materia di partecipazione alle elezioni della Camera dei deputati)</i> .....	19
<b>Articolo 4</b> <i>(Elezioni trasparenti)</i> .....	23
<b>Articolo 5</b> <i>(Trasparenza degli organi, delle regole interne e delle modalità di selezione delle candidature)</i> .....	25
<b>Articolo 6</b> <i>(Trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi)</i> .....	29
<b>Articolo 7</b> <i>(Promozione dello svolgimento delle attività politiche in favore dei partiti iscritti nel registro)</i> .....	37
<b>Articolo 8</b> <i>(Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di revisione dei bilanci)</i> .....	39
<b>Articolo 9</b> <i>(Sanzioni in materia di trasparenza dei bilanci)</i> .....	41
<b>Articolo 10</b> <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i> .....	45
<b>Articolo 11</b> <i>(Norme transitorie e finali)</i> .....	47
<b>Articolo 12</b> <i>(Abrogazioni)</i> .....	49

<b>TESTO A FRONTE TRA LE NOVELLE RECAE DAL DISEGNO DI LEGGE E LE DISPOSIZIONI VIGENTI.....</b>	<b>51</b>
--	-----------

## **ALLEGATI**

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.....	87
Italia: la ripartizione nel 2016 del gettito derivante dal 'due per mille' dell'IRPEF .....	89

## Introduzione

Di 'crisi dei partiti' si scrisse fin dai primi tempi di vita dello Statuto albertino (sferzanti pagine già le dedicò Cesare Balbo nel suo *Della monarchia rappresentativa* pubblicato postumo nel 1857). Fu tema più volte riaffiorante, dopo la morte di Cavour come nella stagione del trasformismo di Depretis, sotto la 'dittatura' parlamentare di Giolitti come nei travagli del primo Dopoguerra. Parrebbe profilo di lunga durata, tale da destare fin l'interrogativo se la configurazione della forma-partito che ha improntato di sé la 'Repubblica dei partiti' (secondo la definizione dello storico Pietro Scoppola) sia o meno elemento strutturale nella storia politico-costituzionale italiana.

Compiutosi un ciclo storico (nel lessico giornalistico, della 'prima Repubblica'), un'istanza auto-riformatrice dei partiti ha mosso nei più recenti anni in più direzioni, tra le quali figurano: la progressiva dismissione della contribuzione diretta statale ai partiti; l'introduzione di meccanismi volti a sollecitare trasparenza organizzativa e finanziaria nonché accesso partecipativo.

Lungo quest'ultima falsariga muove il disegno di legge A.S. n. 2439, recante "Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica". E esso giunge all'esame del Senato dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati l'8 giugno 2016.

Questo disegno di legge si pone quale 'seguito' di alcuni provvedimenti intervenuti negli anni recenti.

Sono: la legge n. 96 del 2012, di riduzione del finanziamento statale dei partiti nonché sulla trasparenza e i controlli dei loro rendiconti; il decreto-legge n. 149 del 2013 (come convertito dalla legge n. 13 del 2014) che ha in ampia misura riscritto la legge dell'anno precedente, prevedendo la progressiva abolizione, anziché solo riduzione, del finanziamento statale diretto ai partiti (talché destinato ad essere lo strumento finanziario 'diretto' principale è il solo contributo delle Camere ai Gruppi parlamentari: 31,7 milioni sul bilancio interno della Camera nel 2016; 21,3 milioni in Senato), e recante previsioni per la trasparenza e democraticità interna.

Rispetto a tali atti legislativi - i quali hanno posto, ancorché riferita alla percezione del 'due per mille' o dei contributi fiscalmente agevolati, la base normativa per una 'specialità' del partito rispetto alla generale realtà associazionistica (mercé le previsioni introdotte circa lo statuto dei partiti, la loro registrazione) - il disegno di legge A.S. n. 2439 pone alcune novelle in materia di trasparenza e democraticità interna.

Insieme, si prefigge di dotare di un più definito presidio 'sanzionatorio' la citata normativa introdotta nel 2012-14.

## **Articolo 1** *(Finalità)*

1. La presente legge reca disposizioni per la promozione della trasparenza dell'attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e per il rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica.

L'**articolo 1** scandisce gli elementi attorno ai quali la disciplina proposta intende fare *pivot*, ossia: trasparenza dei partiti; loro democraticità interna; ampliamento della partecipazione dei cittadini alla vita politica.

Ed assume come **destinatari** i "partiti, movimenti e gruppi politici organizzati".

È dicitura più estesa rispetto a quella che ricorre nella legge n. 96 del 2012 ("partiti e movimenti politici").

Riprende piuttosto - senza però circoscriverla ad essa (v. *infra* l'articolo 2, comma 1 del disegno di legge) - la definizione presente nel decreto-legge n. 149 del 2013, il cui articolo 18 prevede si intendano per partiti politici (purché iscritti nel registro dei partiti, secondo quella fonte normativa) "i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati" che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché "i partiti e movimenti politici" cui dichiarati di fare riferimento un Gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere (o una singola componente interna al Gruppo misto) o che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata alla competizione elettorale.



## Articolo 2

### *(Norme in materia di partecipazione politica)*

1. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, movimenti e gruppi politici organizzati per concorrere alla formazione dell'indirizzo politico, all'elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale nonché alla selezione e al sostegno di candidati alle elezioni per le cariche pubbliche, nel rispetto del principio della parità di genere, in conformità alla Costituzione e ai principi fondamentali dell'ordinamento democratico.

2. L'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono improntati al principio della trasparenza e al metodo democratico, la cui osservanza, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni della presente legge. È diritto di tutti gli iscritti partecipare, senza discriminazioni, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito.

3. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le forme e le modalità di iscrizione; i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti alle fasi di

formazione della proposta politica del partito, compresa la selezione dei candidati alle elezioni, nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, consultabile da ogni iscritto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali»;

b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali».

4. Salva diversa disposizione di legge, dello statuto o dell'accordo associativo, l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono regolati dalle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute.

5. La denominazione e il simbolo usati dai soggetti politici organizzati sono regolati dall'articolo 7 del codice civile. Salva diversa disposizione dello statuto o dell'accordo associativo:

a) il partito, movimento o gruppo politico organizzato ha l'esclusiva titolarità della denominazione e del simbolo di cui fa uso;

b) ogni modifica e ogni atto di disposizione o di concessione in uso della denominazione e del simbolo è di competenza dell'assemblea degli associati o iscritti.

L'articolo 2, comma 1 prospetta una definizione e tipizzazione dell'**attività politica** condotta dai (*rectius*: mediante i) partiti, enucleando: il concorso alla formazione dell'indirizzo politico; l'elaborazione di programmi per il governo nazionale o locale; la selezione di candidati a cariche pubbliche e il loro sostegno.

La disposizione ripete il principio di libera associazione in partiti (quale diritto di libertà associativa), in conformità alla Costituzione ed ai principi fondamentali dell'**ordinamento democratico**.

Si è fin qui entro il recinto del "metodo democratico" quale configurato dall'articolo 49 della Costituzione ("Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale"): ossia il modo di condursi dei partiti nell'agone politico, secondo il principio del pluralismo politico che il Costituente intese quale valore primario da tutelare.

Ma ambizione del disegno di legge è volgersi altresì al "metodo democratico" nel suo versante non già esterno (nella relazione tra partiti) ma interno in seno al partito - che fu tema dibattuto in Assemblea Costituente, oggetto (a considerare qui solo il dibattito nell'Assemblea plenaria) di proposte emendative da parte di Mortati (insieme con Ruggiero), opposto da parte comunista (Laconi), azionista (Codignola) e liberale (Lucifero), senza che pertanto esso trovasse accoglienza nella Carta infine stilata - con la doglianza di alcuni (Calamandrei), il convincimento in seguito di una inadeguatezza dell'articolo 49 (Elia), benché parte della dottrina, autorevole ma minoritaria, vi ravvisasse insito il riferimento anche all'ordinamento democratico interno ai partiti (Crisafulli). La formulazione del dettato costituzionale italiano pare invero diversa da quanto espressamente prescritto nella Costituzione tedesca, ove si legge (articolo 21, comma 1, terzo periodo) riguardo ai partiti che "il loro ordinamento interno deve corrispondere ai principi fondamentali della democrazia".

Ebbene, il **comma 2** prevede che "organizzazione e funzionamento" dei partiti siano "improntati" a "trasparenza e metodo democratico". Ed "è diritto di tutti gli iscritti partecipare, senza discriminazioni, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito". Per questo riguardo dunque - la determinazione delle scelte politiche - è sancito un diritto individuale, degli iscritti (*diritto circa il quale invero non parrebbe in tutto definita la misura della giustiziabilità né il grado di 'pervasività' di un conseguente sindacato giurisdizionale*).

Conseguentemente, il **comma 3, lettera a)** prescrive (mediante novella all'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013) che lo statuto del partito politico indichi "le forme e le modalità di **iscrizione**" (giacché sono gli iscritti i titolari del diritto di concorrere alla scelte politiche del partito) nonché le modalità di **partecipazione** "alle fasi di formazione della proposta politica del partito" - inclusa la selezione dei candidati alle elezioni.

Così come prevede la necessaria indicazione statutaria dei diritti e doveri degli iscritti (e relativi organi di garanzia).

Inoltre prescrive che lo statuto del partito regoli l'istituzione di una **anagrafe degli iscritti** ed il suo accesso. Essa dev'essere consultabile da ogni iscritto (nel rispetto della protezione dei dati personali).

Tali previsioni sono poste mediante novella all'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013 (il quale disciplina il contenuto necessario dello statuto del partito). *Ne consegue che le prescrizioni così poste parrebbero valere solo per i partiti politici oggetto di quelle disposizioni del decreto-legge, ossia i partiti che intendano avvalersi dei benefici colà previsti (consistenti nella percezione del 'due per mille' o di contributi privati che si avvalgono di particolari detrazioni alla stregua di erogazioni liberali).*

Altra novella al decreto-legge n. 149 (citato suo articolo 3) è recata dal **comma 3, lettera b)**, onde prescrivere che entro il contenuto necessario dello statuto figurino altresì i "criteri di **ripartizione** delle risorse" tra gli organi centrali e le eventuali **articolazioni territoriali** del partito.

*Siffatta previsione sostituisce, non già si aggiunge a quella già presente nel decreto-legge n. 149 (prescrivente l'indicazione dei "criteri con i quali sono assicurate" le risorse alle eventuali articolazioni territoriali).*

Il **comma 4** sancisce che - salvo diversa disposizione di legge, dello statuto o dell'accordo associativo - l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono regolati dalle norme che disciplinano le **associazioni non riconosciute**.

Il codice civile dedica poche norme alle associazioni non riconosciute (articolo 36 e seguenti), lasciando agli accordi degli associati il ruolo di vera fonte regolatrice dell'organizzazione collettiva.

Riguardo all'atto associativo, l'[articolo 36 c.c.](#) prevede che "l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione".

Il codice non prefigura una determinata struttura e neppure stabilisce condizioni o limiti all'autonomia degli associati.

È stato quindi ritenuto che tali accordi non debbano rivestire una forma particolare né debbano contenere specifiche regole, ad eccezione dell'indicazione dello scopo (si applicano infatti le norme generali dell'articolo 18 della Costituzione sui limiti dell'autonomia negoziale per contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume). Possono così intervenire successivamente deliberazioni assembleari nelle varie materie e, naturalmente, gli accordi tra associati potranno anche disciplinare l'estinzione, la liquidazione e la devoluzione, essendo applicabili in ogni caso, con il temperamento derivante dall'assenza di riconoscimento, anche le norme in materia di associazione con personalità giuridica.

Recente giurisprudenza ha confermato l'impostazione per cui anche i partiti ed i movimenti politici organizzati sono qualificati in termini di associazioni non riconosciute, trattandosi di organizzazioni sorte sull'accordo di due o più persone

finalizzato al conseguimento di determinati scopi di interesse comune dei contraenti; si è ribadito, inoltre, che dette associazioni sono considerate dall'ordinamento giuridico quali distinti centri di imputazione di rapporti giuridici, nonostante l'assenza di personalità giuridica ([A. Napoli, Sez. I, 30.6.2011](#)). La sentenza C. [23401/2015](#) ha definito con maggiore precisione lo statuto giuridico delle associazioni non riconosciute: «L'associazione non riconosciuta, quale centro di imputazione di situazioni giuridiche e, come tale, soggetto di diritto distinto dagli associati, beneficia della tutela della propria denominazione, che si traduce nella possibilità di chiedere la cessazione di fatti di usurpazione (cioè di indebita assunzione di nomi e denominazioni altrui quali segni distintivi), la connessa reintegrazione patrimoniale, nonché il risarcimento del danno ex [art. 2059 c.c.](#), comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità ed all'immagine dell'ente».

Secondo la giurisprudenza (Cass. sentenza 3.11.1981, n. 5791) inoltre le associazioni non riconosciute non possono prescindere dall'esistenza "di un organo deliberante (assemblea) formato di tutti i membri o associati, con la conseguenza che a fare ritenere l'inesistenza in concreto di tale organo non è sufficiente l'eventuale silenzio al riguardo dell'atto costitutivo a meno che la mancanza dell'organo assembleare dipenda da una precisa volontà di sopprimerlo".

Le deliberazioni dell'assemblea o degli altri organi del soggetto politico organizzato sono impugnabili ai sensi dell'[articolo 23 del codice civile](#) su istanza degli organi del soggetto o di qualunque associato, iscritto o aderente. Anche qui viene riflesso un principio giurisprudenziale consolidato, in forza del quale, salvo diversa previsione convenzionale, l'impugnazione delle delibere delle associazioni non riconosciute è regolata dalle norme sulle associazioni riconosciute (si veda, su controversia riguardante la Democrazia Cristiana, la sentenza del Tribunale di Roma, Sez. III Civ., 26-30 giugno 2014, n. 14046 che richiama Cass. 4.2.1993, n. 1408 e Cass. 3.4.1978, n. 1498), fatta eccezione, ovviamente, per la legittimazione a impugnare del PM che deve essere esclusa quando si tratti di soggetti senza personalità giuridica (Cass. 10.4.1990, n. 2983).

L'attività associativa è gestita da una o più persone scelte dal gruppo, gli amministratori, cui spetta la presidenza o la direzione dell'ente. A tali figure sono dedicati l'articolo 36, comma 2 e l'articolo 38 del codice civile.

L'[art. 36 c.c.](#) regola la rappresentanza in giudizio delle associazioni non riconosciute. Qui, diversamente dal caso delle associazioni riconosciute, manca un pubblico registro che renda conoscibile ai terzi estranei l'organo che rappresenta il gruppo.

L'[art. 38 c.c.](#) assume particolare rilievo nella disciplina delle associazioni non riconosciute per quanto riguarda il regime della responsabilità patrimoniale.

Riguardo alla disciplina espressa dell'espulsione, la giurisprudenza sul punto chiarisce da un lato che, in assenza di diversa disposizione dell'accordo associativo, si applica l'[articolo 24 del codice civile](#) che riserva la decisione all'assemblea. E dall'altro, che in ogni procedimento di espulsione, devono essere comunque rispettati i principi della contestazione degli addebiti e del contraddittorio (Tribunale di Roma, Sez. III Civ., 12.2.2015).

Il **comma 5** pone previsioni circa **la denominazione e il simbolo**.

Esso stabilisce che la denominazione e il simbolo usati dai "soggetti politici organizzati" (*espressione che si direbbe compendiare quella di "partiti, movimenti e gruppi politici organizzati" ricorrente altrove nel medesimo articolo del disegno di legge*) siano regolati dall'articolo 7 del codice civile (il quale, con il titolo "Tutela del diritto al nome", recita: "1. La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. 2. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali").

Questo medesimo comma 5 inoltre prevede che - salvo diversa disposizione (di legge o dello statuto o dell'accordo associativo) - la denominazione e il simbolo siano nella esclusiva titolarità del partito (o movimento o gruppo politico organizzato) che ne fa uso.

Ancora, prevede che ogni modifica e ogni atto di disposizione o di concessione in uso della denominazione e del simbolo sia di competenza dell'assemblea degli associati e degli iscritti.

Riguardo questo triplice ordine di previsioni circa la denominazione e il simbolo - ossia: rinvio alla tutela civilistica del diritto al nome; esclusiva titolarità; disponibilità da parte della sola assemblea degli associati o iscritti - può in prima battuta rilevarsi quanto segue.

Il primo profilo, ossia il **rinvio alla tutela approntata dall'articolo 7 del codice civile**, 'legifica' una consolidata giurisprudenza secondo la quale il segno distintivo, così come il nome del partito politico, è "inquadabile nella disciplina del nome di cui all'[articolo 7 c.c.](#), quale strumento di individuazione del soggetto, e tutelato quale espressione dell'identità personale del gruppo di individui associati che si riunisce sotto l'ombrello di una determinata idea politica. Si versa quindi in ipotesi di diritti della personalità, piuttosto che di diritti di utilizzo economico e commerciale" (cfr. sul punto Tribunale Roma 15 aprile 2004 nella vicenda della successione/scissione DC, e Tribunale Roma 26 aprile 1991; v. anche Tribunale, Palermo, sezione imprese, ordinanza 04/03/2015).

Peraltro, altro indirizzo giurisprudenziale ravvisa che "il simbolo grafico caratterizzante l'associazione non riconosciuta non può essere considerato parte del nome di tale soggetto collettivo ma costituisce comunque segno distintivo parte dell'identità personale" (Tribunale Roma, sez III civ., ord. 18 aprile 2002). *Per quanto riguarda il simbolo, una*

*soluzione altra rispetto alla tutela del diritto al nome potrebbe porsi nella tutela all'identità personale, secondo orientamento che il disegno di legge tuttavia non fa proprio.*

Il secondo profilo, ossia l'**esclusiva titolarità** della denominazione e del simbolo in capo al partito che ne fa uso, *parrebbe suscettibile di approfondimento, per cogliere se il dettato della disposizione sia tale da dare soluzione alle controversie circa l'utilizzazione del nome e del simbolo, insorgenti in caso di cessazione del partito - o di sua trasformazione seguita da scissione di una parte che rivendichi una maggiore continuità con la tradizione storica del partito.* Emblematiche della complessità di tale materia sono le molteplici controversie innescatesi tra le plurime formazioni accreditatesi come 'eredi' della Democrazia cristiana (a seguire il cambio di sua denominazione in Partito popolare italiano nel gennaio 1994).

Il terzo profilo - ossia la previsione che **ogni modifica e ogni atto di disposizione o di concessione in uso** del nome e del simbolo sia di **competenza dell'assemblea degli associati o degli iscritti** (salvo diversa previsione dello statuto o dell'accordo associativo<sup>1</sup>) - *del pari si direbbe suscettibile di qualche approfondimento, per intendere - qualora non risulti agevole dopo una trasformazione o scissione del partito, individuare la formazione che si ponga in giuridica continuità con la precedente di cui rivendichi il segno distintivo - cosa succeda nel caso: non vi sia stata la deliberazione dell'assemblea degli associati o iscritti, o vi sia stata senza però conformità a disposizioni dello statuto.*

*Ancora, parrebbe da verificare se il dettato della disposizione consenta o meno che un partito che si sciogla, si costituisca in fondazione alla quale affidare il simbolo e questa conceda a sua volta in uso il simbolo ad un soggetto che competa ad elezioni; ed ove questa successiva concessione in uso si protragga nel tempo, come si concili la titolarità del simbolo da parte del soggetto concedente con la tutela che l'utilizzatore del simbolo nelle elezioni ha riconosciuta dalla legislazione elettorale - ossia l'articolo 14 del d.P.R. n. 361 del 1957 (Testo unico delle leggi che normano l'elezione della Camera dei deputati), il cui comma 2 prevede che "i partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo"; il comma 3 dispone che "non è ammessa la presentazione di contrassegni, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli*

---

<sup>1</sup> Ed invero lo statuto del partito deve indicare le procedure per modificare il simbolo e la denominazione (così prevede l'articolo 2, comma 2, lettera *m*) del decreto-legge n. 149 del 2013: ma è previsione che si applica ai partiti che si iscrivano nel registro dei partiti, onde fruire dei benefici su erogazioni liberali e 'due per mille' previsti da quella fonte normativa).

riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati *tradizionalmente* da altri partiti"; il comma 6 che "non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati *tradizionalmente* da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore".

Di là di questi e altri profili suscettibili di approfondimento, può dirsi che le disposizioni sopra esaminate si iscrivano in una evoluzione normativa in corso.

Fino a tempi recenti, le uniche previsioni relative sulla denominazione e sul simbolo del partito erano riferite al momento della partecipazione alla competizione elettorale, in sede dunque di presentazione di emblemi identificativi di gruppi e liste partecipanti alle tornate elettorali.

In seguito, il decreto-legge n. 149 del 2013 (come convertito in legge) ha disposto che lo statuto dei partiti debba contenere (affinché lo statuto sia conforme alle prescrizioni di quella fonte legislativa, pena l'impossibilità per il partito di avvalersi dei benefici fiscali per erogazioni liberali a suo favore e 'due per mille') la descrizione del simbolo. E questo costituisce (con la denominazione) "elemento essenziale di riconoscimento" del partito politico. Il simbolo può anche essere allegato allo statuto in forma grafica. Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente.

A queste previsioni il disegno di legge viene ora ad aggiungere alcune altre, sulla titolarità del simbolo e sul momento 'endo-partitico' dell'organo titolare della sua disponibilità.

*Il disegno di legge non si spinge fino a colmare un vuoto normativo finora esistente sulla ricorribilità avverso i provvedimenti di esclusione dei contrassegni elettorali. Infatti tale sindacato (come in genere quello sugli atti elettorali preparatori) non spetta agli organi di giustizia ordinaria ed amministrativa (cfr. il regolamento preventivo di giurisdizione di cui alle sentenze 8 aprile nn. 9151, 9152 e 9153 delle Sezioni unite civile della Corte di Cassazione, e sentenza n. 259 del 2009 della Corte costituzionale: esse ravvisano quel sindacato quale rientrante nel controllo sul titolo di ammissione dei componenti, attribuito in via esclusiva a ciascuna Camera dall'articolo 66 della Costituzione). Tuttavia le Camere non si riconoscono nemmeno esse competenti a giudicare (secondo indirizzo 'giurisprudenziale' interno radicatosi ormai da metà anni Novanta), talché il sindacato degli atti pre-elettorali rimane senza giudice.*

Invero, contezza del problema vi fu in sede legislativa allorché, entro la legge n. 69 del 2009, ed in particolare entro il suo articolo 44 recante delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativa (poi esercitata con il decreto legislativo n. 104 del 2010), si prevede che il legislatore delegato introducesse la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tuttavia il Governo, nell'atto di esercitare la delega, non ritenne di dare seguito a siffatto criterio direttivo della delega.

### Articolo 3

*(Norme di trasparenza in materia di partecipazione alle elezioni della Camera dei deputati)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «testo unico per l'elezione della Camera», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali, devono contestualmente depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali nonché, ove iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il proprio statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indica i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni; 3) le modalità di selezione

dei candidati per la presentazione delle liste.»;

b) all'articolo 16:

1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.»;

2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma.»;

c) all'articolo 22, primo comma, dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

«1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma, primo periodo;

1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis».

L'articolo reca novelle alla legge elettorale (d.P.R. n. 361 del 1957, recante il Testo unico delle leggi che normano l'elezione della Camera dei deputati).

Dell'unico comma di cui si compone questo articolo, la **lettera a)** dispone la **contestualità** del deposito obbligatorio (tale già nella normativa vigente) nei collegi plurinominali, di contrassegno e liste e statuto.

Specifica al contempo che ove lo statuto non sia depositato (si rammenti che secondo il decreto-legge n. 149 del 2013 l'"obbligo di statuto", e conseguentemente di iscrizione nel registro dei partiti, vale solo per i partiti che intendano fruire dei benefici colà previsti), deve comunque essere depositata una **dichiarazione** (sottoscritta dal legale rappresentante ed autenticata dal notaio) recante "elementi minimi" **di trasparenza**.

Tale contenuto necessario della dichiarazione sostitutiva dello statuto si articola nell'indicazione:

- ✓ il legale rappresentante;
- ✓ il soggetto che ha la titolarità del contrassegno (*dove per "soggetto" parrebbe non intendersi necessariamente l'entità collettiva, come invece per i partiti secondo l'articolo 2, comma 5, lettera a) e b) del disegno di legge*);
- ✓ la sede legale nel territorio dello Stato;
- ✓ gli organi del partito o gruppo organizzato (e loro composizione e attribuzioni);
- ✓ le modalità di selezione dei candidati per la presentazione nelle liste.

Siffatte previsioni sono introdotte novellando l'articolo 14 del Testo unico.

La **lettera b)** estende alla dichiarazione di trasparenza la disciplina (vigente per il contrassegno) circa il caso di non conformità, rilevata dal Ministero dell'interno, ovvero l'opposizione ad essa.

Per la rilevazione di non conformità (o **incompletezza**), competente è previsto il Ministero dell'interno (non già la Commissione di garanzia per degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici). L'obbligo della dichiarazione sostitutiva di trasparenza 'scatta' infatti al momento di presentazione della lista e del contrassegno (laddove deposito dello statuto ed iscrizione nel registro dei partiti hanno orizzonte temporale altro, connesso alla percezione dei benefici fiscali attribuiti dal decreto-legge n. 149 del 2013).

Ebbene, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrare la dichiarazione di trasparenza, se ne ravvisi l'incompletezza. Il depositante ha l'obbligo di provvedere entro 48 ore dalla notifica.

L'**opposizione** (entro 48 ore) da parte del depositante è sottoposta (analogamente a quanto avviene per il contrassegno) all'Ufficio centrale nazionale.

Siffatte previsioni sono introdotte novellando l'articolo 16 del Testo unico.

La **lettera c)** prevede la sanzione per il mancato deposito dello statuto o della dichiarazione sostitutiva di trasparenza (quest'ultima, per le formazioni non iscritte nel registro dei partiti, si è ricordato).

Ebbene, **la sanzione per il mancato deposito consiste nella ricusazione delle liste.** Essa è disposta dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Lo statuto del partito pare così destinato ad assumere rilevanza non più solo privatistica endo-associativa, bensì insieme altra giuspubblicistica, cui l'ordinamento connetta effetti in ordine fin alla partecipazione alle competizione elettorale.

**Medesima sanzione ricusatoria è prevista per il mancato deposito del programma elettorale.**

Il richiamo normativo è qui all'articolo 14-*bis* del Testo unico, il quale recita al comma 1: "Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, *i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare* depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste [dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione](#)".

Siffatte previsioni circa la ricusazione per mancato deposito - e dello statuto (o dichiarazione sostitutiva di trasparenza) e del programma elettorale - sono introdotte novellando l'articolo 22 del Testo unico.



## **Articolo 4** *(Elezioni trasparenti)*

1. In apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del contrassegno di cui all'articolo 15, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:

- a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera;
- b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi

dell'articolo 14, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera, come modificato dalla presente legge;

c) il programma elettorale, depositato ai sensi dell'articolo 14-*bis* del testo unico per l'elezione della Camera, con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica, in quanto previsto dal medesimo articolo 14-*bis*.

2. Nella medesima sezione sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati per le elezioni della Camera dei deputati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

L'articolo prescrive che lo statuto o la dichiarazione sostitutiva di trasparenza siano **pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno**, in maniera "facilmente accessibile" ed in un'apposita sezione denominata "Elezioni trasparenti".

Analoga pubblicazione è disposta per il contrassegno depositato. E deve esservi indicazione del soggetto conferente il mandato per il deposito (*l'articolo 15, comma 1 del Testo unico prevede che tale soggetto sia il presidente o il segretario del partito o del gruppo organizzato*).

Il termine per la pubblicazione sul sito internet del Ministero è dieci giorni dalla scadenza per il deposito del contrassegno - il quale a sua volta deve essere effettuato (non prima delle ore 8 del quarantaquattresimo e) non oltre le ore 16 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione (ai sensi dell'articolo 15 del Testo unico).

Tale obbligo di pubblicazione è disposto per "ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato". *Parrebbe di intendere che con tale locuzione si intenda ciascuna formazione politica soggetta all'obbligo di deposito dello statuto (o della dichiarazione sostitutiva di trasparenza)*, vale a dire ogni formazione che intenda avvalersi dei benefici fiscali di cui al decreto-legge n. 149 del 2013 o che intenda presentare proprie liste in collegi uninominali.

La pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'interno è prevista altresì per il programma elettorale (inclusivo del nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica). Tale obbligo (da adempiere entro dieci giorni dalla scadenza per il deposito) pare valere con riferimento ai "*partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare*" (come recita l'articolo 14-*bis* del Testo unico).

Infine, la pubblicazione sul sito internet è prevista per le liste di candidati presentate in ciascun collegio. Tale obbligo pare valere con riferimento a *ciascuna formazione politica che compete alle elezioni* presentando liste di candidati.

Il termine per la pubblicazione è in tal caso previsto in dieci giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste - la quale a sua volta deve essere effettuata (dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno) entro le ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione (ai sensi dell'articolo 20 del Testo unico).

Dunque le previsioni di questo articolo 5 del disegno di legge concernono la pubblicazione sul sito (del Ministero dell'interno): dello statuto o della dichiarazione sostitutiva di trasparenza; del contrassegno; del programma elettorale; delle liste. *Si direbbe differenziato (a seconda dell'oggetto della pubblicazione) il novero di soggetti partitici coinvolti.*

## Articolo 5

### *(Trasparenza degli organi, delle regole interne e delle modalità di selezione delle candidature)*

1. Nei rispettivi siti *internet* i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati istituiscono un'apposita sezione, denominata «Trasparenza», che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità e di semplicità di consultazione. In tale sezione sono pubblicati lo statuto, ove il partito sia iscritto nel registro dei partiti politici, il rendiconto di esercizio e tutti gli altri dati indicati dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché l'elenco dei beni di cui all'articolo 6, comma 1, e le erogazioni di cui all'articolo 6, comma 11, della presente legge.

2. Per i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati non iscritti nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono pubblicati nella medesima sezione del sito *internet* di cui al citato comma 1 le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito, movimento o gruppo politico

organizzato, il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la loro durata, le modalità di selezione delle candidature nonché l'organo comunque investito della rappresentanza legale. È inoltre pubblicata l'indicazione del soggetto titolare del simbolo del partito, movimento o gruppo politico organizzato; se il soggetto titolare del simbolo è diverso dal partito, movimento o gruppo politico organizzato, sono pubblicati anche i documenti che abilitano il partito, movimento o gruppo politico organizzato ad utilizzare il simbolo.

3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, verifica il rispetto degli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo e, ove ravvisi un inadempimento totale o parziale, indica al partito, movimento o gruppo politico organizzato quali integrazioni siano necessarie. Il partito, movimento o gruppo politico organizzato deve conformarsi alle suddette indicazioni entro i successivi quindici giorni. Ove l'inadempimento permanga, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

Prescrive, riguardo ad alcuni elementi, la **pubblicazione sul sito internet del singolo partito**, entro un'apposita sezione denominata "Trasparenza".

Tale sezione deve rispettare i principi di elevata accessibilità (anche da parte delle persone disabili), completezza di informazione, "chiarezza di

linguaggio", "affidabilità", semplicità di consultazione (*è ripreso il dettato dell'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013, senza però richiamo alla interoperabilità*).

Gli elementi informativi da pubblicare sul sito del partito, ai sensi di questo articolo, concernono profili organizzativi interni al partito medesimo.

L'articolo differenzia l'oggetto della pubblicazione sul sito del partito, a seconda che il partito sia iscritto nel registro dei partiti o meno.

In caso di partito **iscritto nel registro (comma 1)**: devono essere pubblicati sul suo sito lo statuto (dopo il controllo di conformità da parte della Commissione di garanzia degli statuti); il rendiconto di esercizio (corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa); la relazione del revisore (o della società di revisione, ove prevista); il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico; l'elenco dei beni immobili e beni mobili registrati e degli strumenti finanziari, di cui il partito sia intestatario; le erogazioni sopra i 5.000 euro percepite (v. *infra* l'articolo 6, comma 11 del disegno di legge). *Alcuni di questi elementi ripetono quanto prescritto dal decreto-legge n. 149 del 2013 (suo articolo 5, comma 1 e 2).*

In caso di partito **non iscritto nel registro dei partiti (comma 2)**: devono essere pubblicati sul suo sito i medesimi elementi sopra ricordati (stante la dicitura: "fermo restando quanto previsto dal comma 1") *ed in più alcuni altri*. Sono:

- ✓ le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;
- ✓ il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo (incluse le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi);
- ✓ le modalità di selezione delle candidature;
- ✓ l'organo comunque investito della rappresentanza legale;
- ✓ l'indicazione del soggetto titolare del simbolo (e se il soggetto sia diverso dal partito, sono pubblicati anche i documenti che abilitano il partito ad utilizzare il simbolo).

Tali prescrizioni si applicano *non a tutti i partiti non iscritti nel registro* dei partiti, bensì ai soli partiti non iscritti che abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati all'avvio della legislatura (o che nel corso della legislatura, abbiano costituito un gruppo parlamentare - *non è chiaro se presso la sola Camera dei deputati* - o una componente politica interna al Gruppo misto). Così prevede l'**articolo 6, comma 15**.

A vigilare su questi adempimenti di pubblicazione sul sito a fini di trasparenza - per i partiti iscritti come non iscritti nel registro dei partiti - è la Commissione di garanzia degli statuti.

La Commissione, se ravvisi inadempimenti, indica le integrazioni da apportare (entro i successivi quindici giorni) da parte del partito. Dopodiché, se l'inadempimento permane, la Commissione irroga una sanzione amministrativa pecuniaria - per un importo ricompreso tra 5.000 e 15.000 euro.

Può dirsi che, con le disposizioni di questo articolo del disegno di legge, la pubblicità degli elementi connotanti della formazione partitica vada espandendosi, o comunque specificando in modo più articolato - posto che il decreto-legge n. 149 del 2013 già prevede l'obbligo di pubblicazione: in Gazzetta Ufficiale, dello statuto del partito e delle sue modificazioni (suo articolo 4, comma 5); nel sito del partito, di informazioni relative all'assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno, ai bilanci, ai finanziatori (articolo 5); nel sito, del Parlamento del registro nazionale dei partiti, dei loro rendiconti, dei loro finanziatori (se sopra determinati importi, e per i partiti iscritti nel registro).



## Articolo 6

### *(Trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi)*

1. Nell'apposita sezione del sito *internet*, denominata «Trasparenza», di cui all'articolo 5, di ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, è pubblicato in maniera facilmente accessibile l'elenco di tutti i beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari, indicati dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui sia intestatario il partito, movimento o gruppo politico organizzato medesimo. Tale elenco è aggiornato dal partito, movimento o gruppo politico organizzato entro il 15 luglio di ogni anno.

2. In caso di inadempimento, anche parziale, dell'obbligo di cui al comma 1 o in caso di mancato aggiornamento dei dati di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

3. Nel caso di erogazione di finanziamenti o di contributi in favore dei soggetti di cui al comma 5 di importo che nell'anno sia pari o superiore ad euro 5.000 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai finanziamenti direttamente concessi da banche o intermediari finanziari, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

4. Gli importi dei fondi raccolti con gli strumenti di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, non sono computati ai fini di quanto disposto dal comma 3.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle erogazioni effettuate in favore dei seguenti soggetti:

a) partiti, movimenti e gruppi politici organizzati nonché loro articolazioni politico-organizzative;

b) gruppi parlamentari;

c) membri del Parlamento nazionale;

d) membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

e) consiglieri regionali, metropolitani, provinciali e comunali;

f) candidati alle cariche di cui alle lettere c), d) ed e), nonché coloro che sono indicati come capo della forza politica ai sensi dell'articolo 14-*bis* del testo unico per l'elezione della Camera;

g) titolari di cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa nei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati a livello nazionale, regionale, metropolitano, provinciale e comunale.

6. L'erogazione dei finanziamenti, contributi o servizi di cui al comma 3 può essere attestata dal solo beneficiario mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui tale erogazione sia stata effettuata a favore dei candidati di cui al comma 5, lettera f), del presente articolo, ovvero sia stata effettuata da parte di soggetti residenti o

domiciliati, anche temporaneamente, fuori del territorio nazionale.

7. Le erogazioni di cui al comma 3, effettuate in favore dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, realizzate con mezzi di pagamento che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, possono essere dichiarate mediante attestazione del rappresentante legale o del tesoriere del partito, movimento o gruppo politico organizzato, recante l'elenco dei soggetti che hanno effettuato le erogazioni, l'importo corrispondente e, in allegato, la documentazione contabile relativa alle erogazioni medesime.

8. Le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 6 e le attestazioni di cui al comma 7, entro tre mesi dalla percezione dell'erogazione, sono depositate presso la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, ovvero a questa trasmesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di erogazioni in favore di uno stesso soggetto che superino l'ammontare di euro 5.000 esclusivamente nella loro somma annuale, le dichiarazioni e le attestazioni di cui al primo periodo sono depositate o trasmesse alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno successivo.

9. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, che ne facciano richiesta, anche per via telematica, alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, hanno diritto di conoscere le erogazioni di cui al comma 3 del presente articolo, anche ove effettuate nelle forme previste dai commi 6 e 7. Le erogazioni in favore di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, di importo complessivo annuo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000, possono essere oggetto di accesso esclusivamente previo consenso del soggetto erogante, prestato ai sensi e con le modalità di cui

all'articolo 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

10. All'allegato B alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo il numero 5) è inserito il seguente:

«5-bis) le erogazioni di finanziamenti, contributi o servizi di importo inferiore ad euro 5.000 percepite nel corso dell'anno cui si riferisce il rendiconto, sulla base di aggregazioni che diano conto della loro provenienza».

11. Nella sezione del sito *internet* di ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato denominata «Trasparenza» sono pubblicate le erogazioni di finanziamenti, contributi e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000 dagli stessi percepite nel corso di ciascun anno, assicurando distinta evidenza alle erogazioni per le quali sia stata predisposta la dichiarazione congiunta di cui al comma 3, anche nella forma di cui al comma 6, e alle erogazioni per le quali sia stata predisposta l'attestazione di cui al comma 7. Per ciascuna erogazione sono riportati il nominativo del soggetto erogante, il relativo ammontare e l'anno in cui la medesima è stata percepita. Le erogazioni di importo complessivo annuo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000 possono essere pubblicate nella sezione di cui al presente comma esclusivamente previo consenso del soggetto erogante, prestato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le erogazioni sono pubblicate nella sezione del sito *internet* di cui al presente comma fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'erogazione è stata effettuata.

12. Entro il 15 luglio di ciascun anno i rappresentanti legali o i tesoriere dei

partiti, movimenti e gruppi politici organizzati trasmettono alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, una dichiarazione in cui attestano l'avvenuta pubblicazione nei siti *internet* dei rispettivi partiti di tutte le erogazioni di cui al presente articolo percepite nell'anno precedente.

13. Ai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui al comma 11, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 50.000. Ai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano pubblicato nei rispettivi siti *internet* erogazioni per un ammontare inferiore a quello risultante dalle dichiarazioni e dalle attestazioni trasmesse alla Commissione ai sensi del comma 8, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla differenza tra l'importo pubblicato nei siti *internet* e quello risultante alla Commissione.

14. Chiunque non adempie agli obblighi di cui al comma 3, anche nella forma prevista dai commi 6 e 7, e di cui al comma 8 ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da

due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

15. Ai fini di cui all'articolo 5 e di cui ai commi 1, 11, 12 e 13 del presente articolo, per partiti, movimenti e gruppi politici organizzati si intendono quelli iscritti nel registro dei partiti politici ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati all'inizio della legislatura o che, nel corso della medesima, abbiano costituito, secondo le norme del Regolamento, un gruppo parlamentare o una componente politica interna al Gruppo misto.

16. Ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato può essere collegato formalmente a fondazioni o associazioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. I rapporti tra il partito, movimento o gruppo politico organizzato e le fondazioni o associazioni ad esso formalmente collegate devono conformarsi ai principi di trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile.

Questo articolo (*di non immediata agevole sintesi, posta l'organizzazione del suo dettato*) costituisce specificazione e approfondimento dell'articolo 5 del disegno di legge, concernente la pubblicazione sul sito internet del partito di informazioni sulla sua organizzazione e attività.

In quest'altro articolo si ha riguardo alle **risorse** del partito: finanziamenti, contributi, beni o servizi.

Per esse sono posti specifici obblighi di dichiarazione nonché obblighi di pubblicazione nel sito dei partiti (nella sopra ricordata sezione denominata "Trasparenza").

**I commi 1 e 2 concernono i beni immobili, i beni mobili registrati e gli strumenti finanziari.**

Il loro esaustivo elenco deve essere pubblicato nel sito del partito, e aggiornato entro il 15 luglio di ogni anno.

In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di pubblicazione o di mancato aggiornamento dei dati, la Commissione per la garanzia dei partiti politici applica una sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 5.000 a euro 15.000).

L'obbligo di pubblicazione si applica ai partiti iscritti nel registro nonché ai soli partiti non iscritti che abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati all'avvio della legislatura, o che nel corso della legislatura abbiano costituito un Gruppo parlamentare o una componente politica interna al Gruppo misto. Così prevede il **comma 15**.

Altre disposizioni concernono le erogazioni ricevute dal partito - sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi.

Sono disposizioni differenziate a seconda si tratti di erogazioni di importo annuo pari o superiore ad euro 5.000, ovvero inferiore a 5.000.

Per le erogazioni di **importo inferiore a 5.000 euro**: è stabilito l'obbligo di pubblicazione nella relazione allegata al rendiconto di esercizio - "sulla base di aggregazioni che diano conto della relativa provenienza". Così il **comma 10**.

Per le **erogazioni pari o sopra i 5.000 euro**, sono poste previsioni circa l'obbligo di loro dichiarazione (**commi 3-9**) e l'obbligo di loro pubblicazione sul sito del partito (**comma 11**).

Per il primo riguardo, ossia l'**obbligo di dichiarazione**: l'erogatore e il ricevente sono tenuti a fare una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento. Il termine di adempimento è di tre mesi.

Ove si tratti di erogazione a favore di candidati alle elezioni (nazionali, europee, degli enti territoriali), la dichiarazione può essere (non congiunta bensì) attestata solo dal beneficiario (mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

Analoga semplificazione è consentita se l'erogatore sia residente o domiciliato all'estero (anche solo temporaneamente).

Se l'erogazione sia al partito e con mezzi tracciabili (anche riguardo l'identità dell'autore), la dichiarazione del contributo può avere la forma di un'attestazione (da parte del rappresentante legale o del tesoriere) dell'elenco degli erogatori, degli importi, della documentazione contabile.

È a notare come l'obbligo di dichiarazione valga per le erogazioni effettuate non solo a favore del partito (o Gruppo parlamentare), incluse le sue "articolarioni politiche-organizzative", ma anche per le erogazioni a favore del: singolo parlamentare nazionale (o candidato), parlamentare europeo (o candidato), consigliere (o candidato) regionale, provinciale,

metropolitano, comunale (*non si direbbe ricompreso il componente della Giunta dell'ente territoriale*), nonché il titolare di cariche di presidenza, segreteria, direzione politica e amministrativa nel partito a livello nazionale, regionale e locale, nonché in favore di colui che è indicato come capo della forza politica nelle elezioni nazionali.

*Non vi è previsione per il caso il singolo esponente muti di appartenenza politica.*

Si prevede non siano computati nell'erogazione la partecipazione a fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia (strumenti di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 149 del 2013).

E l'obbligo di pubblicazione non si applica per i finanziamenti direttamente concessi da banche o intermediari finanziari (alle condizioni fissate dagli accordi interbancari).

Le richiamate dichiarazioni e attestazioni circa le erogazioni intervenute, sono depositate o trasmesse alla Commissione per la garanzia dei partiti politici entro tre mesi dalla percezione dell'erogazione (o in caso di erogazioni che superino i 5000 euro solo nell'importo complessivo annuo, entro il 31 marzo dell'anno successivo).

Tutti cittadini elettori (iscritte nelle liste per l'elezione della Camera dei deputati) hanno diritto di conoscere le richiamate erogazioni, previa richiesta (anche per via telematica) alla Commissione di garanzia.

Siffatte erogazioni possono essere oggetto di accesso esclusivamente previo consenso del soggetto erogante, se di importo compreso tra 5.000 e 15.000 euro.

La disposizione, dunque, *circoscrive l'accesso ai soli elettori*. Essa ricalca, in questo, altra disposizione già vigente, circa la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive: cfr. articolo 8 della legge n. 441 del 1982.

Di tale richiamata disposizione della legge n. 441 del 1982, il disegno di legge (articolo 12, lettera *b*), su cui *infra*) abroga un comma. Ne consegue che la 'sede' dell'accesso alle informazioni su queste erogazioni liberali sia traslata (dalle Camere) alla Commissione di garanzia.

Se le disposizioni di questo articolo fin qui sunteggiate (commi 3-9) concernono la dichiarazione delle erogazioni - pari o sopra 5.000 euro - altre disposizioni (recate dal **comma 11**) riguardano la loro **pubblicazione sul sito** internet del partito (nella sezione "Trasparenza").

Anche in tal caso (come per l'accesso alle dichiarazioni) la pubblicazione necessita del previo **consenso** (in forma scritta) del soggetto erogante *se si tratti di erogazione di importo compreso tra 5.000 e 15.000*

euro. Secondo il dettato di tale previsione (che peraltro ripete quanto già disposto dall'articolo 5, comma 3 del decreto-legge n. 149 del 2013), il consenso parrebbe concernere non la mera identità dell'erogatore ma il fatto medesimo dell'erogazione.

Per tutte le erogazioni sopra i 5.000 euro, la pubblicazione sul sito del partito è 'a termine', ossia fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.

Aggiunge il **comma 12** che i rappresentanti legali o tesorieri dei partiti debbano trasmettere alla Commissione di garanzia una dichiarazione in cui attestino l'avvenuta pubblicazione delle erogazioni sul sito. Tale prescrizione vale per "tutte le erogazioni di cui al presente articolo": ma il comma 10 di questo articolo ha per oggetto le erogazioni di importo inferiore a 5.000 euro, che il medesimo articolo non ricomprende tra quelle per cui vi sia obbligo di pubblicazione sul sito del partito.

Gli obblighi sopra ricordati, posti dai commi 11 e 12, si applicano ai partiti iscritti nel registro, nonché ai soli partiti non iscritti che abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati all'avvio della legislatura, o che nel corso della legislatura abbiano costituito un Gruppo parlamentare o una componente politica interna al Gruppo misto. Così prevede il **comma 15**.

Si è ricordato come questo articolo 6 del disegno di legge preveda - per le erogazioni pari o sopra 5.000 euro - obblighi di dichiarazione e obblighi di pubblicazione sul sito del partito.

Questi obblighi sono 'presidiati' da alcune **sanzioni**.

Per gli obblighi di *dichiarazione* (nonché di deposito delle dichiarazioni presso la Commissione di garanzia) dispone il **comma 14**.

Esso punisce l'inadempimento o la dichiarazione sottostimata con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato - nonché con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Per gli obblighi di *pubblicazione* sul sito del partito dispone il **comma 13**.

Esso punisce l'inadempimento con una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro. Esso punisce invece la pubblicazione sottostimata con una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato (come risultante alla Commissione di garanzia). Tali sanzioni sono irrogate dalla medesima Commissione di garanzia.

Il **comma 16** stabilisce che ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato può essere "collegato formalmente" a fondazioni o associazioni legate a partiti o movimenti politici.

Ebbene, i rapporti tra il partito e le fondazioni o associazioni ad esso formalmente collegate devono conformarsi ai principi di "trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile".

*La definizione normativa del 'collegamento' tra partito e fondazione parrebbe desumibile (e circoscritta) mediante il rinvio all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013.*

Quest'ultima disposizione - nel prevedere che ad esse si applichino le prescrizioni circa la trasparenza e la pubblicità degli statuti e dei bilanci dei partiti - fa menzione delle fondazioni ed associazioni, la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché delle fondazioni e associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore dei partiti (o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali), in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente.



## Articolo 7

*(Promozione dello svolgimento delle attività politiche in favore dei partiti iscritti nel registro)*

1. Gli enti territoriali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche o private, possono fornire beni o servizi ai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Gli enti territoriali possono altresì stipulare con i medesimi soggetti di cui al presente articolo convenzioni per la messa a disposizione di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. Il rimborso delle spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche, per il tempo per il quale essi se ne avvalgono, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, è a carico dei medesimi soggetti utilizzatori.

Concerne alcune forme di **promozione da parte degli enti territoriali** di attività politiche di partiti (solo se iscritti nel registro).

Gli enti territoriali possono prestare una duplice forma di promozione. Ossia:

- la **fornitura di beni e servizi**, previa disciplina della materia con apposito regolamento, ed anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche e private;
- la **messa a disposizione di locali** per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica, previa stipulazione con i partiti di apposite convenzioni (con spese di manutenzione e di funzionamento dei locali, a carico dei partiti, per il tempo per il quale essi se ne avvalgono, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali).

Per quanto riguarda il secondo profilo, una disposizione in parte analoga è recata dall'articolo 8 della legge n. 96 del 2012 – di cui l'articolo 12 del disegno di legge dispone l'abrogazione – secondo il quale gli enti locali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo

svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.

## Articolo 8

*(Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di revisione dei bilanci)*

1. All'articolo 9, comma 1, primo periodo, e comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: «che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero» sono soppresse, le parole: «alla Camera medesima» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati» e le parole: «o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono soppresse.

Questo articolo circoscrive l'ambito soggettivo di applicazione del vigente **obbligo di avvalersi di una società di revisione** iscritta nell'albo, la quale esprime (con apposita relazione) un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti, secondo quanto previsto dalla normativa a fini di trasparenza.

Tale obbligo è previsto dall'articolo 9 della legge n. 96 del 2012, il quale viene qui modificato.

L'**obbligo permance** immutato per i partiti ed i movimenti politici (e le liste di candidati che non siano diretta loro espressione) aventi almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo.

L'**obbligo cessa** invece per i partiti e i movimenti politici (privi di un loro rappresentante eletto nei Parlamenti nazionale od europeo) che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati.

Del pari, l'**obbligo cessa** per i partiti (privi di un loro rappresentante eletto nei Parlamenti nazionale od europeo) che abbiano almeno un rappresentante eletto in un Consiglio regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Dunque il *requisito* della 'effettività' di una rappresentanza del partito (ai fini dell'obbligo di revisione del rendiconto contabile da parte di una società iscritta nell'albo tenuto dalla Consob) viene ad essere *riferito alla sola intervenuta elezione* (di almeno un rappresentante) *ed ai soli Parlamenti nazionale od europeo (senza più annoverare il Consiglio regionale)*.



## Articolo 9

### *(Sanzioni in materia di trasparenza dei bilanci)*

1. All'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 40.000»;

b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, e applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 40.000»;

c) al comma 4, secondo periodo, le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 e procede alla decurtazione»;

d) al comma 5, le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 e procede, per ogni informazione omessa, non correttamente

rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, alla decurtazione»;

e) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sanzioni applicate» sono inserite le seguenti: «consistenti nella decurtazione delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12»;

f) il comma 7 è abrogato;

g) al comma 8, primo periodo, le parole: «previste dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della Commissione»;

h) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 6 del presente articolo applicate in forma di decurtazione del contributo di cui all'articolo 12 sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme spettanti a tale titolo per l'anno in corso. Le restanti sanzioni sono applicate dalla Commissione in via diretta nei confronti di ciascun partito politico interessato».

Composto di un unico comma, questo articolo pone alcune **sanzioni amministrative pecuniarie, aggiuntive** rispetto alle 'sanzioni' già poste dal decreto-legge n. 149 del 2013 (pertanto novellato).

Le disposizioni del decreto-legge ora citato prevedono quale sanzione la decurtazione di una quota (fino a un massimo di due terzi: non viene modificato dal presente articolo, v. **lettera e)**) delle somme spettanti ai partiti iscritti nel registro dei partiti, beneficiari del 2 per mille dell'Irpef per effetto della scelta dei contribuenti.

Le sanzioni previste dalle novelle poste da questo articolo del disegno di legge invece si applicano anche ai partiti che non accedano a siffatta contribuzione.

È introdotta (**lettera a**) una sanzione amministrativa pecuniaria **da 20.000 a 40.000 euro** per i partiti politici che:

- ✓ non abbiano rispettato gli obblighi attinenti in particolare alle modalità di redazione e tenuta dei libri contabili (obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis della legge n. 2 del 1997);
- ✓ abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti (rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico; dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento) menzionati dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 149 del 2013.

Ancora, è introdotta (**lettera b**) una sanzione amministrativa pecuniaria del pari **da 20.000 a 40.000 euro** per i partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili.

È altresì introdotta (**lettera c**) di una sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 100 a euro 500** nel caso in cui una o più voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge n. 2 del 1997.

Infine è introdotta (**lettera d**) una sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 100 a euro 500** per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti, al vero rispetto a quanto previsto dagli allegati B e C alla legge n. 2 del 1997 entro la relazione sulla gestione e della nota integrativa.

In presenza delle inottemperanze sopra ricordate, si applica pertanto sia la decurtazione di una parte della quota del 'due per mille' spettante al partito (riferita all'anno in corso, specifica ora la **lettera h**), **primo periodo**, anziché al periodo d'imposto corrispondente all'esercizio che non sia rendicontato a norma) sia la sanzione amministrativa qui introdotta, applicata direttamente dalla Commissione di garanzia degli statuti e dei rendiconti (come specifica la **lettera h**), **secondo periodo**; nel medesimo senso anche la **lettera g**).

È disposta l'abrogazione (**lettera f**) della previsione (recata dall'articolo 8, comma 7 del decreto-legge n. 149 del 2013) secondo cui qualora le irregolarità o inottemperanze sopra ricordate fossero commesse da partiti già percettori della integrale quota di 'due per mille' loro spettante e senza aver diritto a percepirne di nuove, la corrispondente decurtazione fosse applicata in via diretta alla stregua di sanzione amministrativa

pecuniaria, fino al limite dei due terzi dell'importo di 'due per mille' ricevuto nell'ultimo anno di percezione.



## **Articolo 10**

### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Reca la clausola di **invarianza finanziaria**, talché dalle disposizioni del disegno di legge non debbono discendere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né variazioni (rispetto alla disponibilità a legislazione vigente) nelle risorse umane, strumentali e finanziarie delle amministrazioni interessate nell'applicazione delle disposizioni del provvedimento.



## Articolo 11

*(Norme transitorie e finali)*

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i partiti già iscritti nel registro dei partiti politici ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, adeguano i propri statuti a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto-legge, come modificato dalla presente legge.

2. Ai fini di cui all'articolo 6, comma 9, secondo modalità individuate dalla Camera dei deputati secondo le norme

del proprio Regolamento, sono poste a disposizione della Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le dichiarazioni rese, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e dell'articolo 5, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

Introduce (al **comma 1**) una **disposizione transitoria**, con la previsione di un lasso di tempo (**diciotto mesi**) per i partiti onde **adeguare il proprio statuto** alle prescrizioni poste dal disegno di legge (al suo articolo 2, comma 3).

Sono le prescrizioni (introdotte novellando l'articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 149 del 2013) circa la necessaria indicazione nello statuto de: le forme e modalità di iscrizione (e i relativi organi di garanzia); i diritti e doveri degli iscritti (e relativi organi di garanzia); le modalità di partecipazione degli iscritti alle fasi di formazione della proposta politica del partito (inclusa la selezione dei candidati alle elezioni); le regole per l'istituzione e l'accesso all'anagrafe degli iscritti; i criteri di ripartizione delle risorse tra gli organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali del partito.

Il **comma 2** invece prevede che la Commissione di garanzia degli statuti e rendiconti dei partiti abbia messe a disposizione (secondo modalità individuate dalla Camera dei deputati) le dichiarazioni rese fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, circa contributi ai partiti superiori a 5.000 euro già intervenuti.

Questo, ai fini della conoscibilità da parte dei cittadini elettori delle contribuzioni a favore dei partiti, superiori a 5.000 euro.

Tale conoscibilità è riconosciuta come un diritto dei cittadini elettori dall'articolo 6, comma 9 del disegno di legge (con la condizione del previo

consenso dell'erogante tuttavia, per i contributi sì superiori a 5.000 euro ma non superiori a 15.000).

L'obbligo di dichiarazione per contributi superiori a 5.000 euro è sancito dalla legge n. 659 del 1981 (suo articolo 4) e dal decreto-legge n. 149 del 2013 (suo articolo 5, comma 3) quali vigenti; ed è ribadito dall'articolo 6, comma 3 del disegno di legge, che li riscrive (dove la loro abrogazione, da parte di altro articolo del disegno di legge).

## Articolo 12 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- |  |   |
|--|---|
| <p>a) i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;</p> <p>b) il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1982, n. 441;</p> | <p>c) l'articolo 8 della legge 6 luglio 2012, n. 96;</p> <p>d) il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.</p> |
|--|---|

Dispone l'**abrogazione** di alcune disposizioni vigenti. Essa consegue in particolare alle previsioni dettate dagli articoli 6 e 7 del disegno di legge. Sono oggetto di abrogazione:

- ✓ i commi terzo, quarto, quinto dell'[articolo 4 della legge n. 659 del 1981](#).

Tali disposizioni prevedono che nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti ivi previsti, per un importo che nell'anno superi euro cinquemila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. È esclusa l'applicazione ai finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari. Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce. I predetti obblighi devono essere adempiuti entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

L'abrogazione consegue alla 'rifusione' entro l'articolo 6, commi 3-8 del disegno di legge, di tali disposizioni relative ai contributi pari o superiori a 5.000 euro.

- ✓ il [secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 441 del 1982](#).

In base a tale previsione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal [terzo comma dell'articolo 4 della legge n. 659 del 1981](#), circa i contributi ai partiti superiori a 5.000 euro.

L'abrogazione consegue alla 'rifusione' entro l'articolo 6, comma 9 del disegno di legge, della previsione circa il diritto degli elettori di conoscere le dichiarazioni relative a contributi ai partiti (pari o) superiori a 5.000 euro.

✓ [l'articolo 8 della legge n. 96 del 2012.](#)

Tale articolo prevede che gli enti locali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.

L'abrogazione consegue alla 'rifusione' entro l'articolo 7 del disegno di legge, della previsione circa la messa a disposizione di locali da parte degli enti territoriali.

✓ [il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013.](#)

Tale previsione dispone che ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro dei partiti politici, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni sulla dichiarazione congiunta di cui al [terzo comma dell'articolo 4 della legge n. 659 del 1981](#) (v. *supra*). In tali casi, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. Il suddetto obbligo deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo. In caso di inadempimento al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al [sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981](#) (multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato ed interdizione temporanea dai pubblici uffici). L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico. Gli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui alle ultime due disposizioni citate concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso. Si prevede infine che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità per garantire la tracciabilità delle operazioni e l'identificazione dei suddetti soggetti.

Anche per tali disposizioni l'abrogazione consegue alla loro 'rifusione' entro l'articolo 6, commi 3-8 del disegno di legge.

**TESTO A FRONTE TRA LE NOVELLE RECATE DAL  
DISEGNO DI LEGGE E LE DISPOSIZIONI VIGENTI**



**Articolo 2 dell'A.S. n. 2439**  
*(Norme in materia di partecipazione politica)*  
**comma 3**

<b>Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149</b>	
<i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore</i>	
Articolo 3 <i>Statuto</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 2439
1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Nello statuto è descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. Il simbolo può anche essere allegato in forma grafica. Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente.	1. <i>Identico.</i>
2. Lo statuto, nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea, indica:	2. <i>Identico:</i>
0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato;	0a) <i>identica;</i>
a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale;	a) <i>identica;</i>
b) la cadenza delle assemblee	b) <i>identica;</i>

<b>Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149</b> <i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore</i>	
Articolo 3 Statuto	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 2439
congressuali nazionali o generali;	
c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;	c) <i>identica</i> ;
d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito;	<b>d) le forme e le modalità di iscrizione;</b> i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti <b>alle fasi di formazione della proposta politica del partito, compresa la selezione dei candidati alle elezioni, nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, consultabile da ogni iscritto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;</b>
e) i criteri con i quali è promossa la presenza delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi;	e) <i>identica</i> ;
f) le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;	f) <i>identica</i> ;
g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;	g) <i>identica</i> ;
h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;	h) i criteri <b>di ripartizione delle risorse tra gli organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali;</b>

<b>Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149</b>	
<i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore</i>	
Articolo 3 <i>Statuto</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 2439
i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;	i) <i>identica</i> ;
l) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;	l) <i>identica</i> ;
m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;	m) <i>identica</i> ;
n) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;	n) <i>identica</i> ;
o) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio;	o) <i>identica</i> ;
o-bis) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.	o-bis) <i>identica</i> ;
(...)	(...)



**Articolo 3 dell'A.S. n. 2439**

*(Norme di trasparenza in materia di partecipazione alle elezioni della Camera dei deputati)*

**comma 1**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361</b>	
<i>Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 2439
Articolo 14	Articolo 14
<p>I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.</p>	<p>I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali, devono <b>contestualmente</b> depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali <b>nonché, ove iscritti nel registro di cui all'articolo 4</b> del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il proprio statuto <b>ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indica i seguenti elementi minimi di trasparenza:</b> 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni; 3) le modalità di selezione dei candidati per la presentazione delle liste. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o</p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361</b>	
<i>Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 2439
	del gruppo politico organizzato.
(...)	(...)
Articolo 16	
Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.	<i>Identico.</i>
Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.	Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. <b>Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.</b>
Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.	Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti. <b>Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del</b>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361</b> <i>Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 2439
	<b>Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma.</b>
Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.	<i>Identico.</i>
Articolo 22 <sup>2</sup>	
L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:	<i>Identico:</i>
1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17;	1) <i>identico;</i>
	<b>1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma, primo periodo;</b>
	<b>1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis;</b>

<sup>2</sup> Si riporta il testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361</b> <i>Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 2439
2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16;	2) <i>identico</i> ;
(...)	(...)

**Articolo 6 dell'A.S. n. 2439**  
*(Trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi)*  
**comma 10**

<b>Legge 2 gennaio 1997, n. 2</b> <i>Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 2439
Articolo 8 Rendiconto dei partiti e movimenti politici	Articolo 8 Rendiconto dei partiti e movimenti politici
2. Il rendiconto di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A, deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B.  (...)	2. <i>Identico.</i>
Allegato B <i>CONTENUTO DELLA RELAZIONE</i>	Allegato B <i>CONTENUTO DELLA RELAZIONE</i>
Devono essere indicati:	<i>Identico:</i>
1) le attività culturali, di informazione e comunicazione;	1) <i>identico;</i>
2) le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché l'eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti;	2) <i>identico;</i>
3) l'eventuale ripartizione delle risorse	3) <i>identico;</i>

<b>Legge 2 gennaio 1997, n. 2</b>	
<i>Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 2439
derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF tra i livelli politico-organizzativi del partito o movimento;	
4) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonché della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche e finanziarie;	4) <i>identico</i> ;
5) l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore all'importo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai Gruppi parlamentari e disciplinate dal medesimo articolo 4;	4) <i>identico</i> ;
	<b>5-bis) le erogazioni di finanziamenti, contributi o servizi di importo inferiore ad euro 5.000 percepite nel corso dell'anno cui si riferisce il rendiconto, sulla base di aggregazioni che diano conto della loro provenienza;</b>
6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio;	6) <i>identico</i> ;
7) l'evoluzione prevedibile della gestione.	7) <i>identico</i> ;

**Articolo 7 dell'A.S. n. 2439**

*(Promozione dello svolgimento delle attività politiche in favore dei partiti iscritti nel registro)*

**Legge 6 luglio 2012, n. 96**

*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*

**Articolo 8<sup>3</sup>**

*Uso di locali per lo svolgimento di attività politiche*

Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 2439
<p>1. Gli enti locali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con <b>gli istituti scolastici</b> e con <b>altre</b> istituzioni pubbliche e private, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.</p>	<p>1. Gli enti <b>territoriali</b>, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche o private, <b>possono fornire beni o servizi ai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Gli enti territoriali possono altresì stipulare con i medesimi soggetti di cui al presente articolo</b> convenzioni <b>per la messa</b> a disposizione di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. <b>Il rimborso delle</b> spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche, per il tempo per il quale essi se ne avvalgono, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, <b>è a carico dei medesimi soggetti utilizzatori.</b></p>

<sup>3</sup> Abrogato dall'articolo 12 dell'A.S. 2439.



**Articolo 8 dell'A.S. n. 2439**

*(Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di revisione dei bilanci)*

**comma 1**

<p><b>Legge 6 luglio 2012, n. 96</b></p> <p><i>Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali</i></p>	
<p>Articolo 9</p> <p><i>Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato dall'A.S. n. 2439</p>
<p>1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, <b>che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero</b> che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo <b>o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano</b>, si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla</p>	<p>1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera <b>dei deputati</b>, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul</p>

<b>Legge 6 luglio 2012, n. 96</b>	
<i>Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali</i>	
Articolo 9	
<i>Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 2439
<p>medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.</p>	<p>rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.</p>
<p>2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto all'obbligo di avvalersi della società di revisione di cui al comma 1.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica,</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<p><b>Legge 6 luglio 2012, n. 96</b></p> <p><i>Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali</i></p>	
<p><b>Articolo 9</b></p> <p><i>Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato dall'A.S. n. 2439</p>
<p>ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può altresì avvalersi di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La</p>	

<b>Legge 6 luglio 2012, n. 96</b>	
<i>Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali</i>	
Articolo 9	
<i>Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 2439
<p>Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190.</p>	
<p>4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, <b>che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero</b> che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera</p>	<p>4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, <b>che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati</b> o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti</p>

<b>Legge 6 luglio 2012, n. 96</b>	
<i>Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali</i>	
Articolo 9	
<i>Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 2439
<p>medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo <b>o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano</b>, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui al presente comma. Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo periodo, nei termini ivi previsti o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria di</p>	<p>dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui al presente comma. Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo periodo, nei termini ivi previsti o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000.</p>

<p><b>Legge 6 luglio 2012, n. 96</b></p> <p><i>Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali</i></p>	
<p><b>Articolo 9</b></p> <p><i>Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 2439
euro 200.000.	
(...)	(...)

**Articolo 9 dell'A.S. n. 2439**  
*(Sanzioni in materia di trasparenza dei bilanci)*  
**comma 1**

<b>Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149</b>	
<i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore</i>	
Articolo 8 <i>Controllo dei rendiconti dei partiti</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 2439
1. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al presente decreto, sono effettuati dalla Commissione. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.	1. <i>Identico.</i>
2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente decreto o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dal registro di cui all'articolo 4.	2. <i>Identico.</i>
3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo	3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo

<b>Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149</b>	
<i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore</i>	
Articolo 8 <i>Controllo dei rendiconti dei partiti</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 2439
8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.	8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 e <b>applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 40.000.</b>
4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 12.	4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo, e <b>applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 40.000.</b> Ove una o più voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica <b>una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 e procede alla decurtazione</b> fino a un ventesimo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 12.
5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa	5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa

<b>Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149</b>	
<i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore</i>	
Articolo 8 <i>Controllo dei rendiconti dei partiti</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 2439
abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.	abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, <b>una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 e procede, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, alla decurtazione</b> fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.	6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate <b>consistenti nella decurtazione delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12</b> non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.
<b>7. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 2 a 5 siano state commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative</b>	<i>Abrogato. Cfr. oltre, comma 10</i>

<b>Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149</b>	
<i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore</i>	
Articolo 8	
<i>Controllo dei rendiconti dei partiti</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 2439
<b>sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell'articolo 12 nell'ultimo anno.</b>	
8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto, e salvo quanto previsto dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.	8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie <b>da parte della Commissione</b> , nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto, e salvo quanto previsto dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.
9. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata di cui all'articolo 11 e della contribuzione volontaria ai sensi dell'articolo 12 sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni.	9. <i>Identico.</i>
10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 <b>sono notificate al partito politico</b>	10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 6 <b>del presente articolo applicate in</b>

<b>Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149</b>	
<i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore</i>	
Articolo 8	
<i>Controllo dei rendiconti dei partiti</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 2439
<p><b>interessato</b> e sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme <b>di cui all'articolo 12</b> spettanti per il periodo d'imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.</p>	<p><b>forma di decurtazione del contributo di cui all'articolo 12</b> sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme spettanti <b>a tale titolo per l'anno in corso. Le restanti sanzioni sono applicate dalla Commissione in via diretta nei confronti di ciascun partito politico interessato.</b></p>
<p>11. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.</p>	<p>11. <i>Identico.</i></p>
<p>12. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2014.</p>	<p>12. <i>Identico.</i></p>



**Articolo 12 dell'A.S. n. 2439**  
*(Abrogazioni)*  
**comma 1, lett. a)**

<p><b>Legge 18 novembre 1981, n. 659</b>  <i>Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici</i></p>	
<p>Articolo 4</p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato dall'A.S. n. 2439</p>
<p>I divieti previsti dall'art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'art. 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p><b>Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro cinquemila</b></p>	<p><i>Abrogato. Cfr. art. 6, comma 3, del disegno di legge</i></p>

<b>Legge 18 novembre 1981, n. 659</b>	
<i>Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici</i>	
Articolo 4	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 2439
<p><b>sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.</b></p>	
<p><b>Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.</b></p>	<p><i>Abrogato. Cfr. art. 6, comma 6, del disegno di legge</i></p>
<p><b>L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.</b></p>	<p><i>Abrogato. Cfr. art. 6, comma 8, del disegno di legge</i></p>
<p><b>Chiunque non adempie gli obblighi di</b></p>	<p><i>Identico.</i></p>

<p><b>Legge 18 novembre 1981, n. 659</b>  <i>Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici</i></p>	
<p>Articolo 4</p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato dall'A.S. n. 2439</p>
<p>cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.</p>	
<p>L'art. 8, L. 2 maggio 1974, n. 195 , è abrogato.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

**Articolo 12 dell'A.S. n. 2439**  
*(Abrogazioni)*  
**comma 1, lett. b)**

<b>Legge 5 luglio 1982, n. 441</b>	
<i>Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti</i>	
Articolo 8	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 2439
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le modalità stabilite nell'articolo 9.	<i>Identico.</i>
<b>Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659<sup>4</sup>.</b>	<i>Abrogato. Cfr. articolo 6, comma 9, del disegno di legge.</i>

<sup>4</sup> L'articolo 4, terzo comma, della legge n. 659 del 1981 così stabilisce:  
"Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro cinquemila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari".

**Articolo 12 dell'A.S. n. 2439**  
*(Abrogazioni)*  
**comma 1, lett. c)**

<b>Legge 6 luglio 2012, n. 96</b>	
<i>Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.s. n. 2439
<p align="center"><b>Articolo 8</b></p> <p align="center"><b><i>Uso di locali per lo svolgimento di attività politiche</i></b></p> <p><b>1. Gli enti locali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.</b></p>	<p align="center"><i>Articolo abrogato. Cfr. articolo 7 del disegno di legge</i></p>

**Articolo 12 dell'A.S. n. 2439**  
*(Abrogazioni)*  
**comma 1, lett. d)**

<p><b>Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149</b>  <i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore</i></p>	
<p>Articolo 5  <i>Norme per la trasparenza e la semplificazione</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato dall'A.S. n. 2439</p>
<p>1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Delle</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149</b>	
<i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore</i>	
Articolo 5	
<i>Norme per la trasparenza e la semplificazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 2439
<p>medesime pubblicazioni è resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel medesimo sito internet sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e i titolari di cariche di Governo comunicano la propria situazione patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.</p>	
<p>2-bis. I soggetti obbligati alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito, ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 5.000 euro l'anno. Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito internet del rispettivo ente.</p>	<p><i>2-bis. Identico.</i></p>
<p><b>3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal</b></p>	<p><i>Abrogato. Cfr. art. 6, comma 7, del disegno di legge</i></p>

<p><b>Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149</b></p> <p><i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore</i></p>	
<p>Articolo 5</p> <p><i>Norme per la trasparenza e la semplificazione</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato dall'A.S. n. 2439</p>
<p><b>contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico. Gli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quinto e al sesto</b></p>	

<p><b>Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149</b></p> <p><i>Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore</i></p>	
<p>Articolo 5</p> <p><i>Norme per la trasparenza e la semplificazione</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato dall'A.S. n. 2439</p>
<p><b>periodo del presente comma concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità per garantire la tracciabilità delle operazioni e l'identificazione dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.</b></p>	
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>



**Regolamento (UE, Euratom) n. [1141/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.**

In tema di partiti politici, può ricordarsi come in sede di Unione europea sia stato approvato, nel 2014, un apposito regolamento.

**CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?**

Crea uno specifico quadro legale, finanziario e regolamentare per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e ne accresce la visibilità, il riconoscimento e l'efficacia, fornendo loro una personalità giuridica europea e incrementando la flessibilità dei finanziamenti. L'acquisizione della personalità giuridica europea potrà sostituire o affiancare quella dello Stato membro in cui il partito o la fondazione hanno sede e grazie ad essa questi otterranno riconoscimento giuridico e capacità giuridica in ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea. Tale acquisizione avverrà tramite decisione dell' "Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee" che procederà alla loro registrazione, in un apposito "registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee" da questa istituito e gestito. La cancellazione dal registro comporterà l'estinzione della personalità giuridica europea.

**PUNTI CHIAVE**

- Il nuovo regolamento crea un'autorità che registra e controlla i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e che ha il potere di imporre sanzioni. Le informazioni sono contenute in un registro online disponibile al pubblico.
- Per farsi registrare presso le autorità, ogni partito politico europeo deve soddisfare determinate condizioni, come ad esempio possedere un seggio in un paese dell'UE ed essere rappresentato in almeno un quarto dei paesi dell'UE.
- I partiti politici europei con almeno un deputato al Parlamento europeo possono richiedere il finanziamento UE.
- Il 15 % del finanziamento UE annuale viene suddiviso equamente tra i partiti idonei. Il restante 85 % viene distribuito in base al numero di eurodeputati. Per le fondazioni politiche, che possono vedere rimborsato l'85 % delle proprie spese, viene adottato il medesimo sistema.
- Le donazioni singole che i partiti e le fondazioni possono accettare ogni anno sono soggette a limitazioni rigorose. Le donazioni non possono superare i 18 000 euro e tutte quelle che eccedono i 12 000 euro devono essere immediatamente segnalate alle autorità. Non è necessario pubblicare i nomi dei donatori che effettuano donazioni inferiori ai 1 500 euro. Non è consentito accettare donazioni anonime.
- I partiti possono utilizzare il finanziamento UE per finanziare le campagne elettorali per il Parlamento europeo.
- In caso di violazione di tali regole, è possibile sanzionare i partiti oppure rimuoverli dal registro.
- Il [sito web del Parlamento europeo](#) conterrà tutti i dati riguardanti il finanziamento di partiti politici e fondazioni da parte dell'UE.

Il regolamento è entrato in vigore in data 24 novembre 2014 ed è applicabile dal 1°

gennaio 2017. Sostituisce la legislazione esistente [regolamento (CE) n. [2004/2003](#)].

Il [Regolamento \(UE, EURATOM\) n. 966/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione è stato modificato contemporaneamente dal regolamento (UE, Euratom) n. [1142/2014](#) per incorporare le nuove regole.

**Italia: la ripartizione nel 2016 del gettito derivante dal 'due per mille' dell'IRPEF**

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [28 maggio 2014](#) (in attuazione del decreto-legge n. 149 del 2013, art. 12) attribuisce al contribuente, a decorrere dall'anno finanziario 2014, la possibilità di effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento di un partito politico all'atto di presentazione della sua dichiarazione dei redditi.

Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito *internet*, i risultati relativi alla [ripartizione del gettito derivante dal due per mille dell'IRPEF](#). La tabella seguente riporta il numero delle scelte e gli importi del due per mille, calcolati in proporzione alla base imponibile dei contribuenti che hanno effettuato la scelta, per le dichiarazioni 2016 (redditi 2015).

Partiti politici	Scelte valide	% scelte sul numero contribuenti	% sul totale scelte	Totale 2‰ erogato
Partito Democratico	491.570	1,21%	50,57%	6.401.481
Lega Nord per l'indipendenza della Padania	129.401	0,32%	13,31%	1.411.007
Sinistra Ecologia e Libertà	72.235	0,18%	7,43%	838.155
Movimento politico Forza Italia	46.695	0,11%	4,80%	615.761
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale	51.068	0,13%	5,25%	569.865
Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea	46.399	0,11%	4,77%	459.970
Nuovo Centrodestra	31.206	0,08%	3,21%	259.629
Sudtiroler Volkspartei	14.969	0,04%	1,54%	234.510
Federazione dei verdi	15.217	0,04%	1,57%	167.865
Centro Democratico	16.065	0,04%	1,65%	160.916
Partito Socialista Italiano	14.122	0,03%	1,45%	141.381
Scelta Civica	8.991	0,02%	0,93%	117.337
Italia dei Valori	6.396	0,02%	0,66%	64.910
Partito Liberale Italiano	3.572	0,01%	0,37%	59.157
Union Valdotaïne	4.336	0,01%	0,45%	51.485
Unione per il Trentino	4.518	0,01%	0,46%	48.290
Movimento Associativo Italiani all'estero	4.311	0,01%	0,44%	43.702
Partito autonomista Trentino Tirolese	2.824	0,01%	0,29%	32.833
Movimento La Puglia in più	3.493	0,01%	0,36%	32.715
Unione di Centro	2.862	0,01%	0,29%	27.743
Popolari per l'Italia	1.733	0,00%	0,18%	
<b>TOTALE</b>	<b>971.983</b>	<b>2,38%</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.763.227</b>
<i>Per memoria: Totale contribuenti (1)</i>	<i>40.770.277</i>			

<sup>(1)</sup> Dato provvisorio